



FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

Via Plava 86, 10135 Torino

Associazione giuridica riconosciuta

Iscritto all'albo dei fondi pensione con il n. 3

Tel.: 011/0058172

Sito internet: [www.fondoquadri Fiat.it](http://www.fondoquadri Fiat.it)

E-mail: [fpq@fcagroup.com](mailto:fpq@fcagroup.com)



FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA  
DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL  
FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

**FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT**  
**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA**  
**CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1.1 - Con il presente regolamento il Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 5, in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

**Articolo 2**

**Soggetto fiscalmente a carico - Definizione**

2.1 - Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 3**

**Iscrizione/adesione dei soggetti fiscalmente a carico del lavoratore**

3.1 - L'iscrizione/adesione al Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.

3.2. - Ai fini dell'iscrizione/adesione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo "*Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente*", reperibile sul sito del Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT - [www.fondoquadri Fiat.it](http://www.fondoquadri Fiat.it).

3.3 - Nel caso in cui l'iscrizione/adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.4 - Nel caso d'iscrizione/adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico.

3.5 - Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti al Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT, si applicano le previsioni statutarie nonché le

disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

**Articolo 4**  
**Contribuzione**

4.1 - La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita in cifra fissa dal lavoratore cui è a carico il soggetto interessato.

**Articolo 5**  
**Modalità di versamento al fondo della contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico**

5.1 - Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4 dovrà compilare e far pervenire al Fondo Pensione l'apposito modulo "*Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico*", reperibile sul sito del Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT - [www.fondoquadrifiat.it](http://www.fondoquadrifiat.it), indicando l'importo del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico. Alla presente comunicazione va allegata copia del bonifico di cui al punto seguente.

5.2 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat", ubicato presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Succursale Italia - Via Ferrante Aporti 10, 20125 MILANO - codice IBAN IT06L0343901600000001066270 con disponibilità e valuta entro il 16 del mese prescelto. Nel caso in cui il giorno 16 cada di sabato o di giorno festivo, i versamenti (ed il contestuale invio al Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT) dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta pari al primo giorno lavorativo successivo.

5.3- Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale "**CTRBFISC**" seguita dal codice fiscale, cognome e dal nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale, dal cognome e dal nome del lavoratore aderente, rispettando l'ordine qui indicato.

5.4 - Le contribuzioni ricevute entro il 16 del mese saranno valorizzate con assegnazione del valore di quota del mese in cui pervengono.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento al seguente schema:

Termine ultimo di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo	Valore quota investimento contribuiti
16/12	31/12

5.5 - Le comunicazioni di versamento contributivo in favore del soggetto fiscalmente a carico che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione entro il mese immediatamente successivo.

5.6 - Il Fondo Pensione procederà all'investimento dei versamenti effettuati solo a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo di cui al comma 1 del presente articolo e della copia di bonifico di cui al comma 2 del presente articolo. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione non consentiranno al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

### **Articolo 6**

#### **Contribuzione volontaria del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace**

6.1 II soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l'apposito modulo di cui al primo comma dell'articolo 5.

6.2 - Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dal precedente articolo 5.

6.3 - I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte del medesimo.

### **Articolo 7**

#### **Investimento dei contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico**

7.1 - I contributi di cui all'art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica del comparto ("Switch").

7.2 - In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato Obbligazionario.

### **Articolo 8**

#### **Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico**

8.1 - Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.

8.2 - Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di incrementare

autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 - ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

#### **Articolo 9**

##### **Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo da parte del lavoratore a cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato**

9.1 – Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo può versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all'articolo 4.

9.2 – Nell'ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore del soggetto interessato. In tal caso, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 -, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

#### **Articolo 10**

##### **Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico**

10.1 – Dall'ammontare delle erogazioni può essere prelevato, qualora previsto, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.